

Negoziati bilaterali Svizzera-UE

Prodotti agricoli trasformati

12 novembre 2003

Numero 21/1

dossier politica

Bilaterali II: accordo sui prodotti agricoli trasformati

Nell'accordo sui prodotti agricoli trasformati, il protocollo n° 2 dell'accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972 (AELS) è stato rinegoziato e adattato al contesto nel quale evolvono attualmente la politica agricola e quella commerciale. Le misure tendenti ad equilibrare le differenze dei prezzi dei prodotti agricoli di base sono semplificate. Il libero-scambio reciproco è esteso ai nuovi prodotti. Per l'industria alimentare svizzera, basata sull'esportazione, l'accesso al mercato dell'UE ne risulta facilitato, ciò che significa maggiori sbocchi per i prodotti agricoli di base del nostro paese.

Revisione del protocollo n° 2: semplificazione del meccanismo di compensazione dei prezzi ed estensione del campo d'applicazione del protocollo

L'accordo di libero-scambio tra la Svizzera e l'UE del 1972, che ha introdotto la libera circolazione dei beni industriali ed escluso dal proprio campo d'applicazione i prodotti agricoli – questi ultimi sottoposti a politiche specifiche al mercato agricolo – prevede per i prodotti agricoli trasformati che le misure di politica commerciale (sovvenzioni all'esportazione e dazi doganali sulle importazioni) possano compensare solo le differenze fra i prezzi delle materie prime agricole sui mercati nazionale e mondiale. Il libero-scambio era dunque stato raggiunto tenendo conto del valore aggiunto industriale di questi alimenti. Questa regola è principalmente applicata alle derrate alimentari trasformate quali il cioccolato, i biscotti e le paste alimentari; i prodotti che non contengono materie prime agricole non sono in generale contemplati dalla misura. La sua applicazione a livello nazionale è avvenuta attraverso l'elaborazione di una legge sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati, meglio nota sotto il nome di « legge cioccolato (Schoggigesetz) ».

Finora, le misure di compensazione dei prezzi comprendevano, sia da parte dell'UE sia da parte svizzera, sovvenzioni all'esportazione e dazi doganali sulle importazioni, basati sui livelli dei prezzi mondiali. In occasione dell'esportazione di un prodotto da parte della Svizzera, le materie prime agricole contenute in questo prodotto erano riportate al livello del prezzo mondiale per essere in seguito rincarate durante l'importazione nell'UE a livello dei prezzi di quest'ultima (vedi grafico). Questo sistema era anche applicato nell'altro senso.

Nella versione riveduta del protocollo n° 2, l'UE e la Svizzera convengono di applicare il sistema detto di compensazione dei prezzi netti. Questo meccanismo prevede che d'ora in avanti soltanto la Svizzera, dove il prezzo dei prodotti agricoli è globalmente più elevato, procederà a misure di compensazione dei prezzi nel commercio con l'UE. Per le sue esportazioni verso l'UE, la Svizzera diminuirà il prezzo delle sue materie prime agricole al livello dei prezzi praticati nell'UE, mentre quest'ultima ammetterà l'importazione esente da dazi doganali. Per gli scambi nell'altro senso l'UE non concederà sovvenzioni all'esportazione e la Svizzera ridurrà conseguentemente i suoi dazi doganali.

La compensazione dei prezzi netti permette di eliminare le distorsioni indotte dalla complessità esistente nel fissare i dazi doganali all'importazione nell'UE. L'importazione esente da dazi doganali faciliterà le esportazioni verso l'UE, anche se le sovven-

zioni all'esportazione risultano ridotte. In Svizzera, i dazi doganali che colpiscono le importazioni provenienti dall'UE sono fissati secondo un valore medio (tariffa standard) per linea tariffale, quando non è praticabile una tariffa specifica ad ogni prodotto. Al fine di combattere le distorsioni che ne derivano, la Svizzera concede all'UE una riduzione forfetaria sui dazi doganali all'importazione; questa riduzione sarà all'inizio del 10% circa e raggiungerà il 15% circa tre anni dopo l'applicazione dell'accordo.

Considerato come il prezzo dello zucchero sia praticamente identico tanto nell'UE quanto in Svizzera, è stata prevista un'eccezione nel senso che alcuna delle due parti adotterà più misure destinate a compensare i prezzi. Questa soluzione detta del doppio zero è quindi sinonimo di libero-scambio per lo zucchero compreso

« L'accordo permette all'industria agroalimentare svizzera di esportare verso l'UE prodotti esenti da dazi doganali. E' una prospettiva rallegrante per le nostre circa 200 imprese e i loro oltre 30 000 lavoratori. »

Franz Urs Schmid,
Federazione delle industrie alimentari svizzere

nei prodotti trasformati che circolano tra la Svizzera e l'UE.

Rispetto al protocollo n° 2, il nuovo accordo amplia la paletta dei prodotti ai quali si applica la franchigia doganale reciproca, rendendo così giustizia agli interessi commerciali delle due parti che si erano modificati nel corso della rapida evoluzione registrata dall'industria alimentare dopo la conclusione dell'accordo nel 1972. La franchigia doganale reciproca è in particolare possibile per questi prodotti poiché essi non contengono nessuno dei prodotti di base agricoli derivanti dalla politica agricola (latte, cereali, ecc.). Per la Svizzera l'ammissione dei complementi alimentari, quali prodotti fitofarmaceutici, caffè torrefatto e caffè solubile è particolarmente interessante, come lo è l'estensione ai superalcolici, al lievito, all'aceto, in particolare per l'UE.

L'effetto dell'accordo sulla politica agricola e su quella commerciale

Per mantenere la competitività internazionale dell'industria di trasformazione in Svizzera, occorre eliminare il più possibile le distorsioni nelle condizioni che reggono la concorrenza nel campo delle materie prime agricole e l'accesso ai mercati esteri. Il nuovo protocollo n° 2 permette una compensazione del prezzo delle materie prime semplificate (compensazione dei prezzi netti). Del resto l'accesso al nostro principale mercato d'esportazione, l'UE con i suoi 450 milioni di abitanti in seguito all'ultimo allargamento, è d'ora in


poi libero dai dazi doganali per una gamma più ampia di prodotti e dunque considerevolmente agevolato.

La compensazione dei prezzi netti permette inoltre di diminuire la massa delle sovvenzioni all'esportazione, ciò che è nell'interesse delle due parti. Il « trasferimento diretto da un bilancio all'altro », caratterizzato dal fatto che una parte delle sovvenzioni all'esportazione era direttamente assorbita dai dazi doganali dall'altra parte della frontiera, è abolito. Secondo il nuovo sistema, questo denaro servirà a ridurre il prezzo di un numero maggiore di materie prime agricole contenute nei prodotti trasformati destinati all'esportazione. Il vantaggio è doppio: da una parte, si risparmia il denaro del contribuente e, dall'altra parte, le regolamentazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni alle esportazioni alle quali ha aderito la Svizzera in occasione dell'Uruguay Round, avranno un impatto minore sul volume delle materie prime esportate a prezzo ridotto.

Prospettive per la politica commerciale relativa ai prodotti agricoli trasformati

Fintanto che il prezzo dei prodotti agricoli svizzeri rimarrà più elevato che all'estero, bisognerà ricorrere a misure compensatorie per i prodotti agricoli trasformati. Finora tali meccanismi sono stati conclusi con l'UE e i nostri partner dell'AELS. I paesi fortemente rivolti verso l'esportazione di prodotti agricoli faticano tuttavia ad accettare queste misure di compensazione dei prezzi, in particolare le sovvenzioni all'esportazione. Nello

Sistema attuale di compensazione dei prezzi



sviluppo della sua rete di relazioni commerciali bilaterali, la Svizzera deve attendersi di incontrare sempre più una certa resistenza.

Il quadro dei negoziati (« frameworks ») concluso il 31 luglio 2004 in occasione del ciclo di Doha condotto dall'OMC comprende l'eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione. In caso di conclusione del ciclo di Doha, bisognerà smantellare entro un determinato periodo di tempo le sovvenzioni all'esportazione autorizzate dalla « legge cioccolato ». La necessaria revisione del meccanismo di compensazione dei prezzi potrebbe, di conseguenza, svolgere un'ulteriore pressione sui prezzi dei prodotti di base agricoli in Svizzera.


« Le agevolazioni a favore dei prodotti agricoli trasformati favoriranno tutti: dagli agricoltori ai consumatori passando per l'industria agroalimentare »

Peter Gfeller,
Federazione dei produttori svizzeri di latte PSL

Autore:

Thomas Roth, segretariato di Stato dell'economia (seco), sezione Circolazione internazionale delle merci e politica d'origine
Vedi anche l'articolo apparso nella « Vie économique » 9-2004, p. 11-14.

Nuovo sistema di compensazione dei prezzi: « compensazione dei prezzi netti »



Commento

Da anni i fabbricanti svizzeri di prodotti agricoli trasformati subiscono distorsioni della concorrenza derivanti dai sistemi di compensazione esistenti (protocollo n° 2 dell'accordo di libero-scambio tra la Svizzera e l'UE del 1972). Il rifiuto dell'accordo sullo SEE nel 1992, che avrebbe largamente regolato il problema, ha rinviato l'eliminazione delle distorsioni. La revisione del protocollo n° 2 negoziata nell'accordo bilaterale sui prodotti agricoli trasformati sopprime infine gli inconvenienti persistenti ed è positiva dal punto di vista dell'economia.

L'UE si impegna, nell'ambito della revisione del meccanismo di compensazione dei prezzi, a smantellare completamente i suoi dazi doganali sui prodotti agricoli trasformati provenienti dalla Svizzera e rinuncia a sovvenzionare le sue esportazioni. Ciò costituisce un vantaggio innegabile per la competitività dell'industria alimentare svizzera che rappresenta circa 200 imprese e più di 30 000 lavoratori. Grazie alla compensazione dei prezzi netti, la Svizzera realizzerà risparmi sulle sovvenzioni all'esportazione. Questi risparmi allevieranno le casse federali e faciliteranno l'applicazione degli impegni relativi allo smantellamento assunti verso l'OMC, in caso di conclusione del ciclo di Doha. Le prescrizioni imposte alla Svizzera tese a limitare i dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dall'UE alla differenza tra il livello del prezzo dei prodotti agricoli di base indigeni e quello nell'UE, faciliteranno l'accesso al mercato svizzero per gli esportatori di derrate alimentari europee. Le conseguenze saranno probabilmente una diminuzione del costo di produzione dei prodotti importati dall'UE e dunque una diminuzione dei prezzi in Svizzera, ossia un'attenuazione del fenomeno che vuole che il nostro paese sia un'isola di prezzi cari.

In generale l'accordo ottimizza l'accesso al mercato dell'UE per i prodotti svizzeri. Esso riveste grande importanza per l'insieme della catena di creazione di va-

lore dell'economia agricola – settori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio – e migliora la competitività della Svizzera.